COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO TECNICO-V^ AREA

OGGETTO: Progetto per la manutenzione straordinaria della rete idrica dell'acquedotto comunale, relativi al rifacimento di un tratto di acquedotto comunale di C.da San Nicola e C.da Fontanelle.

FASCICOLO PER L'AMMINISTRAZIONE

☐ **1 RELAZIONE TECNICA**

☐ **2 DISCIPLINARE TIPO**

FASCICOLO PER L'APPALTO

☒ **1 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

☐ **2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Bronte,lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Geom.Santo Antonino Saitta

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art.5 della L.R. n°07/02 come integrato dalla L.R. n°0703

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom.Santo Antonino Saitta

COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

OPERE IDRAULICHE

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE RELATIVI AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA DELLA C.DA SAN NICOLA E C.DA FONTANELLE

IMPORTO DEI LAVORI:

A base d'asta	€ 7.860,46
Oneri sicurezza	€ 353,72
A disposizione	€ 2.642,84
COMPLESSIVO	€ 10.857,02

BRONTE li

Visto:

IL PROGETTISTA

Geom. Santo Antonino Saitta

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO*

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la manutenzione straordinaria della rete idrica comunale relativi al rifacimento di un tratto di condotta della C.da San Nicola e C.da Fontanelle
Le indicazioni del presente Foglio di patti e condizioni ed i disegni di cui al successivo art. 8 ne forniscono la consistenza quantitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO COMPLESSIVVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a € 10.857,02

a) – per lavori a misura	€	7.860,46
b) – per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	353,72
c) – per somme a disposizione	€	2.642,84

2.2 LAVORI A MISURA – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alla precedente lettera a), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel prospetto di cui alla pagina che segue (Tab. 1): Vedi Disciplinare tipo

2..3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del vigente Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.
L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

Art. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 29 maggio 1985 modificato con D.C.P.S. 15 luglio 1947, n. 763 e degli artt. 7 e 13 del DY.R. 16 luglio 1962, ultimo e quinto comma rispettivamente, le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso: vedi disciplinare tipo

3.2. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere e forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

Art. 4
CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

a) - Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condirion viabilità e di accesso, nonche' gli impianti che la riguardano.

b) - Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della

mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Foglio di patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Art. 5
PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE

Le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dalla Direzione Lavori con le perizie di cui al -1° comma dell'art. 23 della L.R. n.21/85, così come sostituito dall'art.54 della L.R. 12 gennaio 1993, n°10, non potranno comportare fra le categorie di lavori spostamenti che complessivamente eccedano il 15% dell'importo contrattuale, né potranno comportare variazioni nel tempo utile di ultimazione dei lavori.

Il cumulo dell'importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte direttamente dalla Direzione dei Lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai componenti organi degli enti, non potrà in ogni caso globalmente superare il 20% dell'importo contrattuale.

Le perizie di variante e/o suppletive terranno conto delle variazioni del programma discendenti dai maggiori o nuovi lavori.

Art. 6
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive è gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Foglio di patti e condizioni, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art.7
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio di patti e condizioni e dal Contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

a) - Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F;

b) - Regolamento per la direzione, contabilita' e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con RI>. 25 maggio 7895, n. 350;

c) - Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 76 luglio 7962, n. 7063 (con le modifiche di cui agli artt. 4 e 16 della Legge 70 dicembre 7987, n. 747).

d) – L.R. 10 gennaio 1993 n° 10 ed L.R. 29 aprile 1985 n° 21;

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Foglio di patti e condizioni, anche i seguenti documenti:

a) - Le Leggi, i Decreti> i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) - Le Leggi> i Decreti> i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti per i rispettivi ambiti territoriali nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c) - Le norme emanate dal CNR., le norme U.N.L, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Foglio di patti e condizioni

e) - L'elenco dei Prezzi Unitari;

f) – Disciplinare tipo

g) elenco prezzi

Eventuali altri disegni e particolari Costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la

Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 9
OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine, stabilito. In difetto, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori di cui alla Legge 10 febbraio 1962, n. 57 per i provvedimenti di cui all'art. 5 della Legge 8 ottobre 1984, n. 687 (1).

Art. 10
CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 3 del Capitolato Generale sarà uguale ad un ventesimo (5%) dell'importo' netto d'appalto e dovrà essere depositata, infruttiferamente, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Su richiesta dell'Appaltatore potrà essere consentito che la cauzione sia costituita a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (2) e della Circolare Ministero LL.PP 15 aprile 1967, n. 1491; in tal caso, non si farà luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 11
CONSEGNA DEI LAVORI

11.1. CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 9 e 10 del Regolamento per la direzione dei lavori dello Stato emanato con D~M. 25 maggio 1895, n. 350 ed in osservanza a quanto disposto dall'art. 10 del Capitolato Generale d'appalto, nonché con quanto espressamente ribadito dall'art. 25 della L.R. n° 21/85, coordinata con la L.R. n° 10/93;

11.2. CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate dalla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

11.4. INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'1% dei lavori a base d'asta per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 12
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

IL tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati resta fissato AD ESAURIMENTO SOMMME A DISPOSIZIONE ;

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 29 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura di € 100,00 per ogni mese di ritardo (3). Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 13
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata, Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del presente Foglio di patti e condizioni.

Art. 14
IMPIANTO DEL CANTIERE - ORDINE DEI LAVORI - PREMIO DI INCENTIVAZIONE

14.1. IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di giorni dalla data di consegna.

14.2. ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

14.3. PREMIO DI INCENTIVAZIONE

L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio d'incentivazione, così come prescritto dall'art. 55 della legge regionale 12/01/1993, n° 10.

Art. 15
ANTICIPAZIONI

15.1. ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE

Si applicano al riguardo le norme di cui all'art. 54 della L.R. 12/01/1993, n° 10.

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relativi all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Generale.

In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del

15.2. ANTICIPAZIONI FATTE DALL'AMMINISTRAZIONE

L'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro prevista dall'art. 12, commi 60, n.80 del R.D. 18 novembre 1923,n. 2240 (con le modifiche di cui al D-R. 30/6/1972, n. 627) sarà accreditata all'Appaltatore (4) nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed indipendentemente dalla sua richiesta, entro 6 mesi dalla data dell'offerta,

Art. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO

16.1. LAVORI IN GENERALE

Conformemente alle disposizioni dell'art. 33 del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 10.8.214,18 al netto del ribasso contrattuale, delle ritenute previste dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dello 0,5^{0}/o per la garanzia di cui allo art. 19 del Capitolato Generale.

La legge 3 gennaio 1978, n. 1 (che modifica all'art. 22 il primo comma dell'art. 48 del RI). citato), fissa i pagamenti in conto, su tutte le somme dovute e giustificate, per i diciannove ventesimi (ritenuta del 50/o sull'importo). Allo atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti a norma delle disposizioni vigenti.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

16.2. LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

16.3. COMPENSO A CORPO

L'importo del compenso a corpo, ai netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Foglio di patti e condizioni e dal Capitolato Generale, nonchè da leggi,

regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Foglio fanno esplicito o tacito riferimento.

16.4. MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 34 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite.

La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco.

16.5. LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

16.6. I PAGAMENTI VENGONO EFFETTUATI ENTRO GIORNI 60 DELLA PRESENTAZIONE DELLA FATTURA E NON VENGONO PREVISTI ALTRI PAGAMENTO DI CUI AI PRECEDENTI ARTT.

Art. 17
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, dell'art. 24 del Capitolato Generale e dell'art. 25 del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto. questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dello Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 19
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso; procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

19.2. CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, nel termine di: mesi tre dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

19.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio del termine di mesi (6) tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre (7) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e

l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 96 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350. L'Appaltatore dovrà a

propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi di
opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 102 del citato regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato. qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo (o di regolare esecuzione) e dalla data di approvazione (8) dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Si intendono, come sin qui integralmente trascritte, le norme all'uopo applicabili sancite dall'art. 26 della L.R. n° 21/85, coordinata dalla L.R. n° 10/93:

Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dallo art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purchè corretto delle' opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Si intendono come qui integralmente trascritte le norme all'uopo applicabili sancite dall'art. 26 della L.R. n°21/85 coordinate dalla L.R. n° 10/93.

Art. 21
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO PRESTAZIONI ALTERNATIVE

qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti:
Contratto - Foglio di patti e condizioni - Elenco Prezzi - Disegni.

qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Art. 22
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i dritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale.

Art. 23
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 24
DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

25.2. TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% salvo le maggiori responsabilità dell 'Appaltatore.

Art. 26
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione,

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi 5ulle somme trattenute.

Art. 27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui agli artt, 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

27,1, La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione
e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonchè di scoli, acque e canalizzazioni esistenti,

27,2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori,

27.3. L'approntamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature. casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere,

27,4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, sealette di adeguata portanza e sicurezza.

27.5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficienti, sia di giorno che di notte, nonehè l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U, 15 Giugno 1959, n. 393 e del relativo Regolamento di esecuzione.

27.6, La vigilanza e guardiania del cantiere, (9) sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso <siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte, nonchè delle opere eseguite od in corso di esecuzione e

delle piantagioni.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori (10> ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

27.7. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori,

27.8. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

27.9. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavorì.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione, Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (lùce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione,

27.10, La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

27.11. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

27.12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono, e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonchè le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

27.13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciati, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

27,14. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle 9pere in esecuzione.

27.15. Il tracciato planoaltimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

27.16. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluse il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle eeppaie.

27,17. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonchè le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonchè il risarcimento degli eventuali danni,

27.18. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

27.19. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

27,20. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione, entro Otto giorni dalla consegna dei lavori, I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 recheranno a colori indelebili la denominazione dell'Ente finanziatore, quella dell'Ente appaltante, la località di esecuzione dei lavori, l'oggetto e l'importo degli stessi nonchè la denominazione dell'Ente preposto alla Direzione.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori,

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di 100,000, Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di L.10.000 dal giorno della constatata inadempienza fino quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

27.21. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie *categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative'.*

b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si e' lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì, immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di lire 5.000.

27.22. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

27.23. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

27.24. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

27.25. L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le neces~arie attrezzature, che l'Àmmjnistrazione ritenesse di istituire, nonchè le spese per il personale addetto.

27.26. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

27.27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appalta tore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

27.28. Il carico, trasporto e scarico dei materiali,delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele ad evitare danni od infortuni.

27.29. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonche' la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletainento di tali operazioni.

27.30. La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalle stessa direttamente. La

47.20. OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI

I prezzi di Elenco comprendono e compensano tutti gli oneri generali e particolari previsti per la categoria. I prezzi compensano altresì, se non diversamente prescritto, la lavorazione delle facce viste, gli incassi, le stradellature,
la lavorazione degli spigoli, i tagli in sagoma e quant'altro specificatamente previsto; compensano ancora gli ancoraggi meccanici, le imbottiture ed inoltre l'onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo.
La valutazione delle opere sarà effettuata in base al volume, alla superficie, od allo sviluppo lineare, secondo i casi e le previsioni di Elenco, con i criteri stabiliti in precedenza al punto 97.5.3. Le immorsature si valuteranno con lo stesso prezzo relativo ai marmi ed alle pietre.

47.21.. OPERE DA CARPENTIERE

Nei prezzi di Elenco riguardanti la lavorazione e posa in opera dei legnami è compreso ogni compenso per la provvista di tutta la chioderia, delle staffe, bulloni, chiavetti ecc. occorrenti; per gli sfridi, per l'esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per impalcature di servizio, catene, cordami, malte, meccanismi e simili, per qualunque mezzo provvisionale per l'innalzamento, traspòrto e posa in opera.
La valutazione dei manufatti in legno e delle opere da carpentiere in genére verrà effettuata in base al volume di legname effettivamente collocato in opera, senza tenere conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi e senza dedurre le relative mancanze od intagli.

47.22. OPERE E MANUFATTI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati in base alla massa dei manufatti, determinata a lavorazione completamente ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effettuata a cura e spese dell'Appaltatore e verbalizzata in contraddittorio.
Nei prezzi. delle opere in metallo è compreso qualunque compenso per forniture accessorie e per lavorazione, montaggio e collocamento in opera.

47.23. OPERE IN VETRO E CRISTALLO

Le lastre di vetro o di cristallo, qualora previste con valutazione separata, verranno computate in base alla loro superficie effettiva, senza tenere conto degli eventuali tagli occorsi né delle parti coperte da incastri e simili o comunque ammorsate (12>. Per le dimensioni di lastre di vetro o di cristallo centinate si assumerà il minimo rettangolo ad esse circoscritto.
Le pareti e coperture con profilati strutturali ad "U" e le opere in vetrocemento verranno valutate in base alla superficie effettiva dei manufatti, misurata in opera.

47.24. OPERE DA LATTONIERE

La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sarà effettuata in base alla loro lunghezza effettiva, misurata sull'asse. La valutazione delle converse, dei compluvi, e delle scossaline sarà invece effettuata in base alla loro superficie, senza tener conto delle giunzioni, sovrapposizioni, ecc.

47.25. TUBAZIONI

Le tubazioni in genere saranno valutate in base. alla loro massa od in base alloro sviluppo in lunghezza. secondo i tipi e le particolari indicazioni di Elenco. I prezzi compensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture, fatta eccezione (se non diversamente prescritto> per i letti di sabbia, nelle tubazioni interrate, o per i massetti ed i rivestimenti in calcestruzzo, che verranno valutati separatamente. Le protezioni, come pure gli isolamenti acustici e le colorazioni distintive devono ritenersi specificatamente inclusi, se non diversamente disposto, tra gli oneri relativi ai prezzi di Elenco.

47.25.1. Tubazioni metalliche

Le tubazioni metalliche saranno valutate in base alla loro massa, in rapporto al tipo approvato dalla Direzione Lavori, od in base alla loro lunghezza, misurata sull'asse delle tubazioni stesse, quando ne siano indicate le caratteristiche. I prezzi di Elenco comprendono oltre alla fornitura dei matèriali, compresi quelli di giunzione, e la relativa posa in opera, anche ogni accessorio quali staffe, collari, supporti, ecc. nonchè l'esecuzione delle giunzioni, nei tipi prescritti, e le opere murarie.
Nella valutazione delle masse si terrà conto unicamente di quelle relative ai tubi ed ai manufatti metallici di giunzione (flange, controflange, manicotti, ecc.> con esclusione del piombo (nei giunti a piombo);delle guarnizioni <corda di canapa, anelli di gomma, ecc.> nonchè delle staffe, collari e materiali vari di fissaggio il cui onere, per quanto in. precedenza esposto, deve ritenersi incluso nel prezzo. Nella valutazione delle lunghezze non dovrà tenersi conto delle sovrapposizioni.
Per quanto riguarda i pezzi speciali, l'onere della relativa fornitura e posa in opera potrà essere compreso o meno nel prezzo delle tubazioni (13>.
Per le *tubazioni* in *acciaio,* qualora tale onere risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base allo sviluppo lineare, i pezzi speciali verranno valutati in lunghezza, sulla maggiore dimensione, applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 2 per i pezzi speciali di tipo semplice (curve, riduzioni, raccordi, ecc.), pari a 2,25 per i pezzi speciali ad una diramazione e pari a 2,50 per quelli a due diramazioni. Per le stesse tubazioni, e per lo stesso caso di cui al precedente capoverso, qualora la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base alla massa, i pezzi speciali verranno valutati per la loro massa, ottenuta applicando alla massa reale gli stessi coefficienti moltiplicatori.
Per le *tubazioni in ghisa,* qualora l'onere della fornitura e posa dei pezzi speciali risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base allo sviluppo lineare, la valutazione dei pezzi speciali sarà effettuata ragguagliandosi all'elemento ordinario di tubazione di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze:

- flange di riduzione piatti di chiusura 1,50 m
- riduzione a due flange DN/dn = 80/60.100/80 - ¶25/1001501125 2,50 m
- giunzioni ad una flangia <imbocchi 2,25 m
- giunzioni flangiabicchiere <tazza> - manicotti a due bicchieri 3,00 m
- curve a due bicchieri 1/32 <11,, 15') o 1/16 <22.30'> 3,50 m
- curve a due bicchieri 1/8<45"> o 1/4 <90,> 4,00 m
- TI a due bicchieri con diramazione a flangia od a tre bicchieri 5,00 m
- riduzioni a due bicchier 3,25 m

I prezzi di Elenco per le tubazioni in acciaio od in ghisa valgono anche nel caso che i tubi dovessero venire inclusi nei getti delle strutture in calcestruzzo, con ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme.

47.25.2. Tubazioni in grès, in cemento od in cemento amianto

La valutazione delle tubazioni in grès, sia in opera che. in semplice fornitura sarà fatta a metro lineare, misurando la lunghezza sull'asse delle tubazioni senza tenere conto delle parti destinate a compenetrarsi. I pezzi speciali saranno valutati ragguagliandosi all'elemento ordinario di tubazione di pari diametro, nel modo di seguito indicato:

- curve A Assogrès O1 (curve semplici a 450)	~i < 20cm	1,50 m
	~>20 cm	2,50m
- curve B Assogrès 01 (curve a squadro a 900)	~i < 20c	1,50 m
	~i>20	2,50m
- pezzi conici <riduzioni>		1,00 m
- ispezioni con tappo, serratappo e guarnizione di gomma		2,00 m
- tappi piani		0,25 m
- giunti semplici Assogrès 01 a braccio uguale o minore		2,50 m
- giunti a squadra Assogrès 01 a braccio uguale o minore		2,25 m
- sifone verticale Assogrès 01 tipo Torino		5,00 m
- sifone orizzontale Assogrès 01 tipo. Firenze		8.00 m

Per i tubi in cemento, cemento armato, cemento amianto, vale quanto specificatamente riportato per la valutazione delle tubazioni in grès, salvo diverse disposizioni.

47.25.3. Tubazioni in materie plastiche

La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc. dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni di cui al precedente punto 47.25.2., ragguagliando i pezzi speciali alle tubazioni' del corrispondente diametro secondo le lunghezze di seguito riportate:

a) - Tubi per condotte di fluidi in pressione <tipo PVC UNI 7441 - 75) PN 4 + 6 atmosfere:

- curve a 45° e a 90°	~e= 16 + 4Omm	3,00m
	~e= 50+ 90mm	4,50m
	~e=110+160mm	6,00m
- gomiti a 45°o90°	il 50% dei valori sopra segnati	
- Tla45"o90"	~e= 16+ 4Omm	3,75 m
	~= 50+ 90mm	5,50 m
	~a-- 110+160 mm	5,50m
- croci	~a= 16+ 63mm	6,OOm
- manicotti di passaggio	~e= 16+ 4Omm	1,50m
	~e= 50+ 90mm	2,00 m
	~e= 110+160 mm	2,50rn
- riduzioni	il 70% del valore dei manicotti	
- prese a staffa	~e= 324 4Omm	3,50m
	~e= 50+ 90mm	2,00m
	~e=110+¶60mm	1,75m
- tappi maschio	valore come per i manicotti	

PN= 10+ 16 atmosfere:

-i pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di lunghezza virtuale riportati in precedenza.

I') - Tubazioni per condotte di scarico déi fluidi (tipo PVC UNI 7443 - 75)

- curve aperte a 45•e 67"o chiuse a9o,	~e 32+ 90 mm
	= 100+ l6Omm
	~e= 200mm
curve con ispezione e tappo	
0,75 m	
1,25 m	
1,75 m	
3,00m	
- ispezione lineare	~e = 32 + 90 mm
• parallelo	~e=100+160~rn
5'	~e= 2OOmm

braga semplice a 4 6° o 67°,T I semplice,a 90°

senza riduzioni34

<11> Se non diversamente specificato, l'onere della verniciature dovrà ritenersi compresa nel prezzo degli infissi. E' il caso di annotare che qualora non fosse richiesta la verniciatura in stabilimento, questa sarà data in due tempi, di cui nel primo, in pre4ornitura, si avrà un trattamento con strato antiruggine e nel secondo, in opera, un successivo trattamento con strato di ripresa antiruggine e con gli strati di finitura.

(12) Le dimensioni saranno comunque considerate in valore multiplo di 5 crn, con arrotondamento alle misura Immediatamente superare.

<13>Reste comunque stabilito in proposito che, ove non diversamente disposto, l'onere della fornitura e pose in opera dei pezzi speciali dovrà sempre ritenersi compreso e compensata con il prezzo relativo alte tubazioni.

Ad esempio nel caso degli impianti elettrici la valutazione potrà essere effettuate e "punto luce" ode "punto presa", intendendosi in tale valutazione comprese e compensata ogni fornitura e prestazione per dare l'impianto completo di conduttori, apparecchi di comando e dispositivi vari di protezione, con esclusione unicamente dei quadri generali dei quadri di piano. o di settore (con relative apparecchiature di comando, di controllo e di interruzione) nonché delle linee principali dl alimentazione. che, se non diversamente disposto, avranno valutazione separata.